



**Approvato con delibera del Consiglio Federale il 30 dicembre 2021.
Entra in vigore dalla data di pubblicazione del 1° maggio 2022.**

LIBRO VII

NORME GENERALI RELATIVE A CAVALLI E CAVALIERI

TITOLO I

NORME GENERALI RELATIVE AI CAVALLI ATLETI

Art. 361 – Classificazione

- 361.1 I cavalli e/o pony e/o altri equidi di cui a specifiche previsioni F.I.S.E. sono iscritti al “Ruolo federale del cavallo”. La generica dizione “cavalli” di cui al presente Regolamento Generale, ed a ogni altro regolamento F.I.S.E., include pony, e altri equidi.
- 361.2 Il Ruolo è organizzato e prevede anagrafi delle singole tipologie di equidi. La partecipazione a manifestazioni sportive di pony, così come di altri equidi, è consentita nelle forme e limiti previsti dalle norme e dai regolamenti delle singole discipline sportive, dove espressamente previsto e regolamentato.
- 361.3 Possono essere iscritti al Ruolo federale del Cavallo esclusivamente i cavalli e/o pony e/o altri equidi quando di età di 3 anni o superiore per i quali il proprietario abbia dichiarato la destinazione NON DPA – non destinati alla produzione alimentare – con le modalità previste dalle vigenti leggi e regolamenti. I Cavalli, i Pony e gli altri Equidi, iscritti al Ruolo federale del Cavallo assumono la qualifica di “Cavallo Atleta” e svolgono attività sportiva sotto l’egida F.I.S.E.
- 361.4 I cavalli in base all’età sono classificati in:
- a) Cavalli Giovani in Addestramento o Selezione Allevatoriale:
 - cavalli di 3 anni;
 - cavalli di 4 anni;
 - cavalli di 5 anni.
 - b) Cavalli Giovani:
 - cavalli di 6 anni;
 - cavalli di 7 anni.
 - c) Cavalli Adulti:
 - cavalli di 8 anni ed oltre.
- 361.5 La partecipazione dei pony a categorie NON a loro riservate è ammessa con l’applicazione delle norme degli specifici regolamenti delle singole discipline sportive, senza distinzioni tra pony e cavalli se montate da over 16 e nel rispetto del regolamento pony di disciplina se montati da under 16.
- 361.6 Quando nel presente regolamento si fa riferimento alla partecipazione dei pony, si intende sempre un binomio costituito da pony e cavaliere under 16.



361.7 Per alcune particolari funzionalità (es: partecipazione cavalli giovani) il calendario F.I.S.E. viene suddiviso in due periodi con criteri determinati dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 362 – Età dei cavalli

- 362.1 L'età dei cavalli è computata dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro nascita. In conseguenza di ciò, qualunque sia il giorno e mese di nascita di un cavallo, il 1° gennaio dell'anno successivo esso compie un anno (esempio: un cavallo nato il 20 maggio 2000 ha compiuto un anno il 1° gennaio 2001, ne ha compiuti due il 1° gennaio 2002, ecc.).
- 362.2 Quanto sopra non è valido per i cavalli nati nell'Emisfero SUD del globo terrestre i quali cambiano età il 1° agosto e non il 1° gennaio (es: un cavallo dell'emisfero SUD di 6 anni dovrà essere equiparato ad un cavallo di 5 anni dell'emisfero NORD).
- 362.3 L'età dei cavalli esposta nel presente Regolamento si intende sempre come riferita all'anno solare.
- 362.4 Per la partecipazione alle categorie loro riservate per età, la stessa deve essere accertata esclusivamente tramite certificato di origine.
- 362.5 I cavalli di origine sconosciuta (senza genealogia) non possono partecipare a categorie riservate per età.
- 362.6 I cavalli di origine sconosciuta possono partecipare a tutte le altre categorie nel rispetto delle limitazioni previste dagli specifici Regolamenti della disciplina sportiva in relazione alla loro età.

Art. 363 – Cavalli italiani

- 363.1 Sono definiti "Cavalli Italiani" tutti i cavalli riconosciuti e registrati con tale qualifica al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF, già UNIRE, già ASSI). Non rientrano in tale definizione fattrici e stalloni registrati al fine della riproduzione da Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo se non già iscritti quali Cavalli italiani.
- 363.2 Vi sono alcuni soggetti di razza Puro Sangue Inglese, che seppure nati all'estero e muniti di passaporto del paese d'origine sono considerati italiani ai sensi dell'art.123 del Regolamento delle corse MIPAAF.
Per tali soggetti, il riconoscimento come cavalli italiani non è indicato sul passaporto, ma soltanto nella banca dati MIPAAF. Al fine di iscriverli correttamente nella banca dati F.I.S.E. ed assegnare i premi riservati, la loro condizione di "Cavalli Italiani" può essere verificata al MIPAAF= su richiesta del proprietario dal Comitato Regionale competente territorialmente.

Art. 364 – Partecipazione a manifestazioni

- 364.1 Sotto pena di squalifica i cavalli, per partecipare in gara a manifestazioni di qualsiasi tipo ed essere inseriti in classifica, devono essere iscritti ai Ruoli Federali, secondo quanto previsto dall'apposita normativa di cui al Libro I del presente Regolamento Generale.



- 364.2 La regolare iscrizione del cavallo ai Ruoli Federali garantisce copertura assicurativa per responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..
- 364.3 È altresì obbligatoria l'iscrizione ai Ruoli Federali anche per la sola attività di Avviamento allo Sport e Ludico-Addestrativa svolta all'interno di impianti di Enti affiliati o aggregati, o comunque da questi coordinata.
- 364.4 Il proprietario ha facoltà di iscrizione degli equidi nei Ruoli Federali a partire dal 3° anno di età. Per gli anni successivi alla prima iscrizione si procede al rinnovo annuale.
- 364.5 I pony, seppur iscritti ai Ruoli Federali come tali, possono essere montati in gara anche da cavalieri di età superiore ai 16 anni in categorie cavalli. In dette circostanze – cavaliere di età superiore ai 16 anni – la partecipazione avviene in categorie non riservate pony. Quanto al presente punto fatte salve specifiche differenti previsioni nei regolamenti delle singole discipline sportive.
- 364.6 Il Veterinario di Servizio presente alla manifestazione controlla almeno il 5% dei passaporti dei pony/cavalli partecipanti, verificando tra l'altro la regolarità delle vaccinazioni riportate all'interno del documento, la destinazione finale NON DPA, la rispondenza del codice numerico del microcip indicato nel documento con il codice numerico del microcip rilevato sul cavallo con apposito rilevatore. Di tale verifica consegna relazione di sintesi al Presidente di Giuria o al Delegato Tecnico (CCE).

Art. 365 – Identificazione del cavallo da parte degli Ufficiali di Gara

- 365.1 Ai fini della partecipazione a qualsiasi categoria, gara o partita di una manifestazione, è necessario che il cavaliere abbia al seguito l'originale del "documento di identificazione dell'equide" altresì denominato "passaporto", che riporta i dati identificativi del cavallo e che comprova l'iscrizione del cavallo nei Ruoli Federali.
- 365.2 Detto documento deve essere esibito qualora richiesto dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE), dalla Segreteria di Concorso o dal Veterinario di Servizio.
- 365.3 La Giuria provvede ad identificare, mediante uno specifico controllo a campione dei suddetti passaporti, i cavalli partecipanti ad una manifestazione; tale identificazione deve essere fatta con l'assistenza del Veterinario di Servizio. Il controllo comprende la verifica del codice numerico del microchip (corrispondenza del codice numerico del microchip installato sull'equide e codice numerico del microchip riportato sul documento di identificazione dell'equide). Il controllo prevede anche che si verifichi la corretta presenza sul documento di identificazione dell'equide della così detta "dichiarazione di destinazione finale" NON DPA, in coerenza a quanto al precedente art. 34 del presente Regolamento Generale.
- 365.4 La Segreteria di Concorso – laddove provvede per qualsiasi motivo a verificare il documento di un equide - controlla altresì che nel documento di identificazione dell'equide sia riportata la dichiarazione di destinazione finale NON DPA in coerenza a quanto al precedente art. 34.2. del presente Regolamento Generale.
- 365.5 I cavalieri iscritti ad una manifestazione hanno l'obbligo di controllare prima dell'inizio della manifestazione che il documento di identificazione dell'equide, sia



completo della indicazione dei segni identificativi del cavallo e del codice numerico del microchip, e che il cavallo sia regolarmente iscritto al Ruolo federale. Nei casi in cui sia rilevata mancanza od incompletezza, i cavalieri iscritti sono tenuti ad effettuare la necessaria regolarizzazione presso i competenti organi e/o autorità e presso la F.I.S.E.; verificano inoltre che sia stato effettuato il rinnovo dell'iscrizione ai Ruoli Federali per l'anno in corso, che vi sia l'annotazione di vaccinazione che rispetti le scadenze previste dalle vigenti norme sanitarie e che il cavallo sia registrato come NON DPA.

- 365.6 Della puntuale rispondenza dell'identità del cavallo presentato a partecipare a categoria, gara o partita risponde il cavaliere che partecipa alla manifestazione con detto cavallo, o l'istruttore per cavalieri under 18.

TITOLO II **NORME GENERALI RELATIVE AI CAVALIERI**

Art. 366 – Norme generali

- 366.1 Il concorrente iscritto ad una manifestazione deve essere in possesso della prescritta Autorizzazione a Montare vigente per l'anno in corso, il cui regolare possesso può essere verificato dal sistema di Tesseramento on line della F.I.S.E. dal Presidente di Giuria o dal Delegato Tecnico (CCE) dalla Giuria o dalla Segreteria del Concorso.
- 366.2 Le Autorizzazioni a Montare sono disciplinate dallo specifico Libro VIII "Disciplina delle Autorizzazioni a Montare" del presente Regolamento Generale.
- 366.3 Il regolare possesso dell'Autorizzazione a Montare garantisce copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile così come da Polizza le cui dettagliate condizioni sono pubblicate nel sito F.I.S.E..
- 366.4 Un cavaliere, autorizzato a montare, che abbia la qualifica di Children e Junior o Junior e Young Rider o di Young Rider e Senior può partecipare nello stesso anno in occasione dei Campionati Italiani, al Campionato o ai Criterium o Trofei programmati durante gli stessi, esclusivamente a gare riservate ad una sola qualifica.
- 366.5 È fatto divieto nelle manifestazioni denominate "Campionati" o "Criterium" o "Trofei" Nazionali o "Campionati" Regionali, o gare di selezione a Progetti, Trofei, Manifestazioni Nazionali cui si accede tramite selezioni o qualifiche sul territorio, che i cavalli iscritti alla manifestazione con cavalieri Giovanissimi, Children o Juniores possano essere montati (anche in campo prova o in campi di esercizio o comunque in qualsiasi area durante la manifestazione) da persona diversa dal cavaliere che lo monta in Campionato o Criterium o Trofeo o gara di selezione o qualifica. Tale divieto vige per tutta la durata della manifestazione. Una manifestazione si intende iniziata 24 ore prima dell'inizio della prima gara ed ultimata 1 ora dopo la fine dell'ultima gara della manifestazione stessa. Ove venisse rilevata infrazione a tale divieto, la Giuria provvede necessariamente e senza indugio alla squalifica del concorrente. Salvo differenti disposizioni dettate



dagli specifici Regolamenti di disciplina sportiva e/o nei programmi delle singole manifestazioni approvati dal Consiglio federale

- 366.6 Nel caso in cui un cavaliere dovesse ottenere un passaggio di livello dell'Autorizzazione a Montare nel corso di una manifestazione al quale stia partecipando, l'ottenimento dell'Autorizzazione a Montare di livello superiore diviene effettiva a manifestazione terminata. In merito a tale prescrizione si intende ottenuta nel corso della manifestazione se successivamente a quando inizia la prima categoria, gara o partita, warm up incluso.
- 366.7 Salvo il divieto di cui al precedente punto 366.5, durante una manifestazione è consentito che un cavallo iscritto ad un concorso sia montato in campo prova o in campi di esercizio da un cavaliere non iscritto. Ciò è consentito se il cavaliere è in regola con il rinnovo dell'autorizzazione a montare per l'anno in corso, che la stessa sia operativa e non sospesa a qualsiasi titolo, e previa comunicazione alla segreteria delle proprie generalità al fine della sua identificazione. Il suddetto cavaliere è, comunque, tenuto all'osservanza di tutte le norme regolamentari. Il cavaliere regolarmente iscritto alla manifestazione risponde di qualsiasi fatto connesso a quanto sopra normato relativamente all'attività svolta dal cavaliere non iscritto con il cavallo con cui il primo è iscritto.

Art. 367 – Iscrizioni alle manifestazioni di tesserati under 18 – Allenamenti e formazione dei tesserati under 18

- 367.1 Le iscrizioni a qualsiasi manifestazione di tesserati under 18 devono essere effettuate dall'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema di iscrizioni on line o, in caso di indisponibilità, mediante altra modalità prevista dallo specifico Regolamento della singola disciplina sportiva.
- 367.2 Laddove per qualsiasi motivo all'iscrizione dovesse procedere direttamente il Comitato Organizzatore, anche per il tramite della Segreteria, il richiedente dovrà far pervenire o depositare richiesta formulata dal Legale Rappresentante dell'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato con il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente.
- 367.3 Tale obbligo cessa al compimento del 18° anno di età.
- 367.4 Per tutte le pratiche relative a cavalieri under 18 inerenti alla manifestazione, i Children, i Giovanissimi e gli Juniores devono essere assistiti da uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente di appartenenza degli stessi che li accompagna alla manifestazione; qualora sia impossibilitato può delegare un Istruttore/Tecnico con appropriata qualifica federale in coerenza alle disposizioni degli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva. L'Istruttore o Tecnico deve avere abilitazione di livello idoneo in coerenza alle previsioni e prescrizioni dettate dal relativo Regolamento di Formazione degli Istruttori o Tecnici della specifica disciplina sportiva.
- 367.5 È responsabilità dell'ente affiliato/aggregato presso il quale il cavaliere è tesserato, acquisire con proprie procedure interne il consenso di uno degli Istruttori/Tecnici di riferimento dell'ente ai fini di quanto al precedente punto 367.1. Il legale



rappresentante dell'ente affiliato nel procedere all'iscrizione del tesserato under 18 implicitamente conferma di aver acquisito tale consenso, e ne risponde nei confronti del Comitato Organizzatore e di F.I.S.E..

367.6 L'attività di formazione, avviamento allo sport equestre, allenamento, dei tesserati under 18, svolta in impianto di ente affiliato o aggregato, o in spazio aperto o chiuso con attività coordinata da ente affiliato o aggregato, deve essere coordinata da Istruttore o Tecnico di idoneo livello in funzione della tipologia di attività formativa o allenamento svolto.

L'Istruttore o Tecnico deve essere inserito nella griglia dell'ente affiliato o aggregato o - qualora non sia inserito in detta griglia - deve essere ospitato negli impianti dell'ente previa intesa con l'istruttore o tecnico firmatario in griglia dell'ente.

Art. 368 – Cavalieri stranieri residenti in Italia

368.1 I cavalieri stranieri con residenza anagrafica in Italia sono equiparati ai fini della partecipazione a manifestazioni in Italia ai cavalieri italiani, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva.

368.2 La loro partecipazione alle manifestazioni nazionali è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione a montare da parte della F.I.S.E..

368.3 In ogni caso i cavalieri stranieri non possono partecipare ai Campionati Italiani e Regionali assoluti di categoria, salvo differente espressa previsione dei singoli Regolamenti di disciplina sportiva.

368.4 Per il rilascio della competente autorizzazione a montare si fa riferimento a quanto disposto nel presente Regolamento Generale al successivo Libro VIII, "Disciplina delle Autorizzazioni a Montare", e dalle eventuali disposizioni degli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva.

368.5 Il cavaliere straniero con residenza anagrafica in Italia da almeno un anno deve obbligatoriamente tesserarsi alla F.I.S.E. e non può utilizzare la licenza d'ospite.

Art. 369 – Cavalieri stranieri non residenti e cavalieri italiani residenti all'estero

369.1 I cavalieri italiani con comprovata residenza all'estero, in possesso di autorizzazione a montare rilasciata da una Federazione estera, possono richiedere una patente che abilita a livello agonistico equivalente a quella estera purché suffragata da idonea documentazione rilasciata dalla stessa Federazione estera. Ove prodotta tale documentazione, la F.I.S.E. deve acquisire direttamente conferma dell'autenticità dal Rappresentante Legale o dal Segretario Generale o Direttore Generale della Federazione straniera.

369.2 Per quanto concerne i cavalieri stranieri non residenti in Italia ed i cavalieri italiani residenti all'estero, resta comunque salva la possibilità della partecipazione a manifestazioni nazionali in conformità a quanto previsto dalla Regolamentazione Generale della F.E.I. e di quanto previsto dagli specifici Regolamenti di disciplina sportiva.



Art. 370 – Licenza d’Ospite

- 370.1 I cavalieri stranieri non residenti e non tesserati in Italia e i cavalli con passaporto FEI in regola, per poter partecipare alle manifestazioni nazionali in Italia devono essere obbligatoriamente tesserati alla F.I.S.E. acquisendo la Licenza d’Ospite.
- 370.2 Tale tesseramento – Licenza d’Ospite – prevede la piena equiparazione al cavaliere italiano, fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva.
- 370.3 La Licenza d’Ospite è rilasciata dal competente Dipartimento Federale in base alle procedure deliberate dal Consiglio federale.
- 370.4 Un cavaliere straniero non residente e quindi con Licenza d’Ospite è tenuto a partecipare alle categorie a lui consentite come da autorizzazione rilasciata e/o equiparata dalla F.I.S.E. così pure per i cavalli in relazione all’età.
- 370.5 Un cavaliere straniero non residente e quindi con Licenza d’Ospite può, nell’ambito di una manifestazione, fare un cambio di monta con cavalli iscritti da un cavaliere residente in Italia con regolare autorizzazione a montare rilasciata dalla F.I.S.E. e viceversa.
- 370.6 Il cavaliere tesserato F.I.S.E. può montare cavalli con Licenza d’Ospite con esclusione delle Licenze d’Ospite di Confine.

Art. 371 – Licenze d’Ospite rilasciate a cavalieri stranieri under 18

- 371.1 Il cavaliere straniero under 18 in possesso di licenze d’ospite, rilasciata dalla F.I.S.E., deve essere accompagnato in gara da un maggiorenne il cui nominativo deve essere comunicato alla Segreteria di Concorso all’atto dell’iscrizione o all’arrivo nella sede di svolgimento della manifestazione. Il soggetto responsabile del cavaliere straniero under 18 accompagna detto cavaliere in campo gara per la ricognizione e assiste in campo prova.

Art. 372 – Partecipazione a manifestazioni di confine

- 372.1 Fatte salve le limitazioni eventualmente previste dagli specifici Regolamenti della singola disciplina sportiva, i cavalieri ed i loro cavalli delle nazioni confinanti con l’Italia sono autorizzati a partecipare alle manifestazioni nazionali organizzate nelle reciproche Regioni di confine previa acquisizione della “Licenza d’Ospite di Confine”, rilasciata dalla Federazione secondo quanto prescritto dai Regolamenti vigenti.

Art. 373 – Partecipazione a categorie nazionali aggiunte a concorsi internazionali

- 373.1 I cavalieri stranieri ed i loro cavalli sono autorizzati a partecipare a categorie nazionali programmate nell’ambito di manifestazioni internazionali fermo restando che devono comunque far pervenire la richiesta per il rilascio della licenza stessa da parte della Federazione di appartenenza secondo quanto prescritto dai Regolamenti vigenti.

Art. 374 – Diritti e Quote F.I.S.E.

- 374.1 Il Consiglio Federale determina Diritti di Segreteria o Quote F.I.S.E. dovute per le operazioni e rilascio Licenze di cui ai precedenti articoli del presente titolo.



TITOLO III **DISTINTIVI OLIMPICI E NAZIONALI**

Art. 375 – Modalità utilizzo per cavalieri tesserati F.I.S.E.

- 375.1 I Cavalieri che hanno partecipato ad Olimpiadi nelle discipline degli sport equestri possono fregiarsi in gara del distintivo con i cinque cerchi olimpici, senza limitazione di tempo.
- 375.2 I Cavalieri che hanno partecipato a Paralimpiadi possono fregiarsi del distintivo con i tre agitos simbolo dell'International Paralympic Committee, senza limitazione di tempo.
- 375.3 I Cavalieri che hanno partecipato a Campionati Continentali o Mondiali come componenti la squadra italiana, possono fregiarsi con bavero tricolore, senza limitazione di tempo.
- 375.4 I Cavalieri che hanno partecipato a CSIO quali espressioni di rappresentative nazionali possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno della partecipazione.
- 375.5 I Cavalieri, componenti la squadra ufficiale selezionata dalla F.I.S.E. per la partecipazione a manifestazioni, portano nella manifestazione internazionale cui partecipano in forza della convocazione, sia in Italia e sia all'estero, il bavero tricolore.
- 375.6 I Children che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOCH o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 14° anno di età.
- 375.7 Gli Juniores che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOJ o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 18° anno di età.
- 375.8 Gli Young Riders che hanno partecipato a Coppe delle Nazioni di CSIOY o a Campionati Continentali di categoria possono portare il bavero tricolore fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 21° anno di età.
- 375.9 Il Campione Italiano di ogni qualifica si fregia con lo scudetto tricolore di campione italiano fino a nuova assegnazione di titolo.
- 375.10 Il tricolore della bandiera italiana sulla copertina sottosella è obbligatoria per cavalli partecipanti in rappresentanza della Squadra Nazionale in tutte le categorie della manifestazione.
- 375.11 I distintivi di cui al presente articolo non possono essere utilizzati da soggetti che non abbiano i requisiti di partecipazione indicati nel presente articolo. Ogni abuso è perseguito da F.I.S.E.. Gli Ufficiali di Gara verificano nelle manifestazioni il corretto utilizzo dei distintivi per come prescritto nel presente articolo, diffidando dall'utilizzo abusivo eventuali soggetti non aventi titolo.



TITOLO IV

NORME SUL RISPETTO DEL CAVALLO E CAUTELE PER GARANTIRNE IL BENESSERE

Art. 376 – Codice di condotta per il benessere del cavallo

- 376.1 La F.I.S.E., anche in quanto rappresentante per l'Italia della Federazione Equestre Internazionale (FEI) riconosce ed adotta il Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, di cui con il presente articolo si dispone il recepimento dinamico. Detto Codice, nella forma vigente e tradotto in Italiano è pubblicato sul sito federale.
- 376.2 Gli Ufficiali di Gara, e i tesserati alla Federazione sono tenuti ad osservare e far rispettare i Regolamenti FEI e F.I.S.E. con specifica attenzione a quanto disposto a favore del rispetto del cavallo, della sua tutela e alla prevenzione da maltrattamenti e abusi, nonché a intervenire quando ravvisano maltrattamenti.
- 376.3 Gli Istruttori e Tecnici curano, sin dai primi approcci con l'allievo, di formare il cavaliere e trasmettere i principi di cui ai punti precedenti al cavaliere stesso, ai responsabili della responsabilità genitoriale per i cavalieri under 18, e comunque a coloro che abitualmente accompagnano e/o assistono.
- 376.4 Istruttori, Tecnici, dirigenti degli Enti Affiliati o Aggregati sono responsabili nel trasmettere principi di rispetto, tutela, prevenzione da maltrattamento dei cavalli e tutela del benessere quale fattore essenziale e prioritario per la pratica degli sport equestri.

Art. 377 – Maltrattamenti

- 377.1 Nessuno può mai maltrattare e/o abusare di un cavallo o un equide in generale. Per evitare comportamenti cui consegua abuso o maltrattamento è necessario adottare ogni idonea attenzione nel corso delle attività di addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni, trasporto, scuderizzazione, e comunque in qualsiasi altra situazione.
- 377.2 I termini maltrattamento o abuso indicano qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio a un cavallo.
- Si esemplificano seguenti comportamenti:
- frustare o percuotere un cavallo in modo violento e/o eccessivo e/o ripetuto;
 - sottomettere un cavallo utilizzando un qualsiasi tipo di attrezzatura che produca scosse elettriche;
 - sottomettere un cavallo utilizzando un qualsiasi tipo di attrezzatura coercitiva;
 - utilizzo degli speroni in modo eccessivo, ostinato, o comunque tale da produrre ferite volontarie al cavallo;
 - uso violento e ripetuto delle redini producendo strattoni che agiscano con violenza sulla bocca, sul naso o sulla fronte del cavallo, agendo sull'imboccatura o altra attrezzatura;
 - gareggiare con un cavallo che si palesi esausto, affetto da zoppia, ferito, in precarie condizioni fisiche;
 - malmenare in qualsiasi maniera un cavallo;



- sensibilizzare qualsiasi parte di un cavallo con l'utilizzo di prodotti o tecniche o bardature che incrementino l'effetto dell'urto o contatto con barriere, ostacoli, o altra attrezzatura usata in addestramento, allenamento o gara, o che provochino con l'urto o il contatto reazioni o sollecitazioni di rilevante dolore;
- desensibilizzare qualsiasi parte di un cavallo che limiti o elimini la sensazione di dolore che potrebbe derivare da urto con barriere, ostacoli, o altra attrezzatura usata in allenamento o gara;
- costringere un cavallo a privazione di alimentazione, acqua o adeguata movimentazione, o comunque trascurare che lo stesso sia alimentato con regolarità e sia movimentato ove non scuderizzato in condizioni che ne favoriscano autonomamente la movimentazione;
- immobilizzare o isolare un cavallo per lunghi periodi impedendone i più elementari movimenti.

377.3 Qualsiasi persona che sia testimone o dettagliatamente informata di un maltrattamento o abuso è tenuta a darne comunicazione.

Se l'episodio di cui si ha conoscenza avviene durante una manifestazione sportiva, detta comunicazione deve essere data tempestivamente con qualsiasi modalità al Presidente di Giuria, o ad altro Ufficiale di Gara, o al Veterinario di Servizio. In assenza di questi ad un rappresentante del Comitato Organizzatore.

Gli Ufficiali di Gara devono immediatamente sanzionare qualsiasi maltrattamento e/o abuso rilevato durante manifestazioni che si svolgano sotto l'egida **F.I.S.E.**

Laddove l'episodio di abuso avvenga in circostanze estranee ad una manifestazione sportiva, colui che ne fosse testimone o ne venisse dettagliatamente a conoscenza deve provvedere a darne comunicazione senza indugio agli Organi di Giustizia F.I.S.E. o comunque alla Federazione.

377.4 Per quanto non precisato nel presente articolo si rinvia al Regolamento Veterinario.

Art. 378 – Sicurezza del cavaliere

378.1 F.I.S.E. ritiene necessario adottare idonee attenzioni volte a contribuire alla salvaguardia della sicurezza dei cavalieri nell'esercizio delle attività di addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni, e comunque in qualsiasi altra situazione in cui il cavaliere eserciti la propria attività sportiva. Gli Istruttori e i Tecnici sono adeguatamente formati dalla Federazione anche per assistere e supportare i cavalieri ad adottare precauzioni e attrezzature idonee a limitare la rischiosità intrinseca e connessa all'attività sportiva e agli sport equestri in generale.

L'istruttore o Tecnico ha titolo ad imporre ai praticanti attività sportiva sotto l'egida F.I.S.E. l'adozione di abbigliamento funzionale alla disciplina praticata e di idonee protezioni per come prescritte da F.I.S.E.. In assenza delle stesse il cavaliere non può essere ammesso a praticare attività di cui al primo comma del presente articolo in impianti di Enti affiliati o aggregati, e/o comunque in attività svolte sotto l'egida F.I.S.E..

Ogni cautela e prudenza dell'Istruttore o Tecnico non può comunque che limitare la pericolosità insita agli sport equestri. Pertanto il cavaliere - e per esso il soggetto esercente la responsabilità genitoriale per i minori di anni 18 - praticando sport



equestri assume ogni rischio, alea e responsabilità dei possibili accadimenti e incidenti connessi all'esercitare attività sportiva in binomio con l'altro atleta – il cavallo - essere autonomamente senziente e quindi non completamente controllabile dal cavaliere o dall'istruttore o tecnico che lo forma e coadiuva nell'esercizio dell'attività sportiva.

378.2 Nelle attività di avviamento allo sport, addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni, e comunque in qualsiasi altra situazione in cui il cavaliere eserciti la propria attività sportiva sul cavallo:

- per i cavalieri under 18 è sempre obbligatorio l'uso del casco protettivo allacciato, mentre montano e nell'esercizio di qualsiasi disciplina, ad eccezione del Volteggio;

- per tutti i cavalieri l'uso del casco protettivo allacciato è obbligatorio dal 1 febbraio 2022 in attività che comportino il salto.

E' richiesto che il casco protettivo - altresì denominato cap – sia un casco per sport equestri dotato di etichetta CE come prevista dalla normativa europea e/o nazionale vigente.

378.3 A far data dal 1° maggio 2022 per i cavalieri under 18 è sempre obbligatorio l'uso del giubbino protettivo o protezione similare, almeno della tipologia paraschiena, dotato della etichetta CE come prevista dalla normativa europea e/o nazionale vigente, nelle attività di avviamento allo sport, addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni.

Sono esentate da tale prescrizione le attività di messa in sella, "battesimo" della sella e/o altre attività montate effettuate "a mano" dall'istruttore o tecnico o operatore, nonché le attività svolte su pony di altezza massima 118 con i ferri, i giochi dei pony games effettuati con pony di qualsiasi altezza, con eccezione di quando sia prevista attività di salto, i giochi dei mounted games e la disciplina del Volteggio.

Detto giubbino protettivo può facoltativamente essere equipaggiato con airbag e dotato di etichetta CE come prevista dalla normativa europea e/o nazionale vigente. Restano salve specifiche differenti previsioni nei regolamenti delle singole discipline sportive o esenzioni documentate da certificati medici valutati e accettati dalla Federazione (da inviare a formazione@fise.it).

Per i tesserati della F.I.S.E. under 18 l'obbligo di indossare il giubbino protettivo si applica, quando svolgono attività di salto, anche nelle competizioni sportive agonistiche sotto l'egida FEI.